**Quesiti Decreto “Sicurezza”**

In merito al c.d. Decreto sicurezza (D.L. n. 113/2018), convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), e in particolare all'art. 26-bis (allegato), si richiedono alcuni chiarimenti sulla corretta lettura della norma:

1) Tale articolo prevede che, entro il prossimo 4 marzo, i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, predispongano un "piano di emergenza interna", al quale si aggiunge un "piano di emergenza esterna" predisposto a cura del Prefetto, "entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore".

Mentre per quanto riguarda la definizione di *stoccaggio dei rifiuti*, riteniamo che il riferimento sia il comma aa) dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, vale a dire “*aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;”* al contrario, non appare altrettanto certo quale sia il riferimento normativo per la definizione di ***lavorazione dei rifiuti***.

Sono compresi negli impianti di stoccaggio anche i D15 o R13 rilasciati ai produttori del rifiuto (quelli cosiddetti “in uscita”, cioè per non sottostare ai limiti del deposito temporaneo)? Giusto per dare un numero approssimato in Provincia di Brescia risultano circa 700 autorizzazioni di varia natura (AIA, ex art.208, ordinarie)

2) Come identificare un **incidente rilevante**? Utilizzando l’unica definizione al momento disponibile (quella della Seveso III), che si riferisce a classificazioni di sostanze e loro quantità previste dal D.Lgs. 105/2015, di fatto si riconduce il campo di applicazione solo a quelle attività che già oggi sono a rischio di incidente rilevante. Non dimentichiamoci che la Seveso III prevede già il piano di emergenza interna per gli stabilimenti in soglia superiore e il piano di emergenza esterna per tutti.

In generale è evidente che contenuti e modalità di gestione dei piani di emergenza siano mutuati dal D.Lgs. 105/2015, ma pare si riferiscano a tutti gli impianti di recupero e/o smaltimento e questo potrebbe tradursi in un appesantimento nella gestione di tali impianti.

**3) Definizioni**: cosa si intende per imprese subappaltatrici “*a lungo termine”* (comma 2)?

**4) Tempistiche:** entro quale data gli impianti esistenti dovranno trasmettere al Prefetto i dati utili (quali?) per la stesura del piano di emergenza esterna? Gli impianti nuovi lo dovranno fare contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione? Oppure in un momento successivo da definire con il DPCM richiamato nella norma?

5) al momento non ci sono **sanzioni**. Ci sono notizie di lavori in questa direzione?